



COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – PEC: comunetavagnasco@postecert.it
www.comune.tavagnasco.to.it

ORDINANZA N. 2 DEL 15 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI CULTURALI

IL SINDACO

Richiamato l'art. 10 della Legge Regionale n. 15/2018 che testualmente recita:

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
 - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
 - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
 - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
 - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
 - a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
 - b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

DATO ATTO, quindi, che la Regione Piemonte con l'art. 10 della L.R. 15/2018 aveva provveduto a vietare l'abbruciamento di materiale vegetale, su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

CONSIDERATO CHE molti Enti avevano espresso la loro contrarietà al blocco totale dell'abbruciamento ed invitato la Regione a rivedere tale norma considerando le particolarità dei vari Enti e delle varie zone presenti sul territorio piemontese;

PRESO ATTO CHE la Regione Piemonte con la Legge n. 3/2020 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 16 della legge Regionale n. 16/2019, modificando l'art. 10 della suddetta L.R. 15/2018 prevedendo espressamente che " il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi") può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182. Comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

PRESO ATTO CHE alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;



COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – PEC: comunetavagnasco@postecert.it
www.comune.tavagnasco.to.it

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

ORDINA

LA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO PREVISTA DAL COMMA 2 DELL' ART. 10 DELLA L. R. PIEMONTE N. 15/2018 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

- **MESE DI FEBBRAIO:** MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO
SABATO 20 FEBBRAIO
MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO
SABATO 27 FEBBRAIO

- **MESE DI MARZO:** MERCOLEDI' 03 MARZO
SABATO 06 MARZO
MERCOLEDI' 10 MARZO
SABATO 13 MARZO
MERCOLEDI' 17 MARZO
SABATO 20 MARZO
MERCOLEDI' 24 MARZO
SABATO 27 MARZO
MERCOLEDI' 31 MARZO

LA PRESENTE DEROGA SARA' VALIDA SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO IDONEE E IN ASSENZA DI PERICOLOSITÀ AMBIENTALI CHE FAVORISCAANO GLI INCENDI, IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI E IN ASSENZA DI PERICOLI PER LA SALUTE UMANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISPETTO DEI LIVELLI DELLE POLVERI SOTTILI.

Resta vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, (ex Art. 3 della L.R. 4/2009), arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

DISPONE

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni decorrente dalla pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione sugli impianti comunali destinati alle comunicazioni istituzionali.

AVVISA CHE

IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 21/2013 ART. 11 COMMI. 2, 4 e 5, PER LE VIOLAZIONI AI DISPOSTI DELLA DETERMINA N. 1925 DEL 21/06/2017 SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 200,00 A € 2000,00, MENTRE NEI CASI PIU' GRAVI PREVISTI DAI COMMI 3 e 6 DELLA STESSA L.R. 21/2013, SI APPLICA LA SANZIONI PECUNIARIA DA € 1033,00 A 10.330,00 E LA RECLUSIONE DA 4 A 10 ANNI.

LE COMPETENTI FORZE DI POLIZIA ASSICURERANNO IL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Tavagnasco, 15.02.2021



Il SINDACO
Giovanni FRANCHINO